



Data 11/11/2020

Protocollo N° 0481133

Class. 020.02.1

Fasc.

Allegati 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Riscontro al quesito sull'applicazione di ciglia sintetiche e applicazioni prodotti su ciglia e sopracciglia, acquisito con nota protocollo regionale. n. 477712 del 10.11.2020.

Al
COMUNE DI SILEA
Ufficio Tecnico Ambiente e Attività Produttive
Via Don G. Minzoni, 12 – 31058 Silea (TV)
Casella PEC: protocollo@comune.silea.legalmail.it

Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto si evidenzia quanto segue.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della L. 1/1990 "l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713"

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 205802 del 20 gennaio 2012, ha espresso il parere che l'attività di estensione delle ciglia sia ascrivibile all'ambito della definizione di attività di estetista sopra richiamata, evidenziando che "l'attività di applicazione di ciglia posticce su quelle naturali, attraverso il ricorso a prodotti specifici ad uso professionale (colle organiche, solventi), rappresenta un trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano e finalizzato al miglioramento estetico e all'eventuale attenuazione degli inestetismi che richiede, oltre a capacità manuali adeguate, idonee conoscenze in termini di igiene, fisiologia, chimica cosmetologica, dermatologia anche in considerazione della sua durata semipermanente (da alcune settimane a 2-3 mesi) in base al ciclo di vita delle ciglia naturali."

Pertanto, visto il fine prettamente estetico dell'attività in oggetto e la necessità di tutelare la salute e la sicurezza del cliente, si ritiene che l'attività di estensione e trattamento delle ciglia vada ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorra la qualifica di estetista.

Si evidenzia che tale interpretazione viene confermata anche nel parere rilasciato dalla CRA della Regione Piemonte con prot. n. 2636 del 27 febbraio 2017 e in diversi pareri rilasciati sul tema dalla Consulta Tecnica per l'Artigianato della Regione Lombardia rinvenibili sul loro sito web (vd. file pdf "Quesiti Consulta Artigianato").

Cordiali saluti

Il Direttore
Dott.ssa Adanella Peron

P.O. Artigianato e tutela dei marchi
Dott. Clinio Grotter
copia cartacea con allegato di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PERON ADANELLA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo economico
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi
Unità Organizzativa Industria e Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it